

invece di il prezzo dei due immobili suddetti per spedi-
 re ai predetti compratori, e anche di firmare, dove
 in giudizio venivano convocati fare qualunque atto neces-
 sario per raggiungere il fine di cui è oggetto il presen-
 te atto. Di questo atto e di tutto quanto di esse
 di viene data lettura e spiegazione in presenza dei
 suddetti testimoni ai compranti apprensanti e confer-
 manti. Ed io notario pubblico sottoscritto ho rogato
 il presente atto che venne firmato dal comprante
 Vito Di Girolamo, anche la Sig. Maria Galotta dichia-
 rato non sapere firmare, da' predetti testimoni,
 e da me Notario per ultimo.

Luogo e data di Maria Galotta. Vito Di Girolamo
 Antonino Romeo test. Gaetano Galante. G. Mascione
 Notario Pubblico. Visto al consolato d'Italia in
 New York per la legalizzazione della firma
 del Sig. Mascione notario. New York 23
 gennaio 1904. H. G. A. Console G. Rossi.
 Ministero degli Affari esteri. Si attesta la au-
 tenticità della firma del sig. Rossi.

Roma 14 Febbraio 1905.
 Direzione del ministero. Monaco.
 Alligato B. M. sig. Giudice e
 giudice del Tribunale di Biarsa.
 Luigi Di Biagio fu Carlo, vidente domiciliato

in Aibera, qual procuratore speciale dei coniugi
 Vito Di Girolamo di Stufonino, nativo di Calabell,
 letto e Maria Galotta di Giuseppe nato in Aibera
 e residente in New York, espone nel di loro istru-
 to alle L. V. V. M. me.

Tutti i coniugi dopo tre anni dal loro matrimonio, celebra-
 to in Aibera emigrarono in America dove hanno
 residenza e risiedono da circa cinquant'anni.
 Emigrando lasciarono in territorio di Calabellotto un
 fondo di proprietà del marito, del valore di L. 255 ed
 una casa vacante in esse dello stesso del valore di
 chiarato nel contratto di L. 255. Ora essi vogliono
 tanto tempo in America, dove esercitano un'indu-
 stria con l'unica figlia spesa ad un americano
 non possono più ritornare in patria, dalla quale
 furono costretti a scappare per diversi altri moti
 ho di fronte, anche per non dichiararsi dall'unica
 figlia che come disse maritandosi ad un americano
 non può più allontanarsi dalla patria del marito.
 In tali condizioni di cose, i due fondi stabiliti sopra
 in Italia non certificarono per loro alcun valore,
 non potendosi avere direttamente cura. Fino ad oggi
 infatti non ne hanno percepito reddito al-
 cuno, essendo stato lo scasso ricavato tutto
 speso dal loro amministratore in manutenti